



TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

SEZIONE CIVILE

Udienza del giorno 29 gennaio 2026 alle ore 9,28 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani, sostituita dal deposito di note scritte a seguito di decreto del 29 settembre 2025.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1847/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. LIBRASI
FRANCESCA

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*),

CONVENUTO

Il Giudice,

letti gli atti e le note in sostituzione di udienza,

OSSERVA

Preliminarmente, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia del *Controparte_1*
[...], costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 28 gennaio 2026.

Parte_1 ropone opposizione ai sensi dell'art. 615 I comma cpc avverso l'atto di
precetto di *Controparte_1*, eccependo di non essere soggetto debitore in base al
titolo esecutivo costituito dal lodo arbitrale emesso il 18 febbraio 2025 nel procedimento n. 1/2024, tra
Controparte_1 e Play golf in Tuscany.

Conclude, quindi, per la declaratoria di nullità del precetto opposto per mancanza di titolo esecutivo.

Si è costituito in giudizio il *Controparte_1*, il quale ha eccepito che l'atto di precetto
opposto non reca l'intimazione a *Parte_1* i pagare quale debitore, precisando che la
notifica al predetto è stata eseguita quale presidente del consiglio di amministrazione del *CP_1* e
rappresentante legale della Play Golf in Tuscany.

Conclude quindi per il rigetto dell'opposizione.

La causa è istruita documentalmente e può essere decisa immediatamente ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc con la conseguente pronuncia di

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LIVORNO

Parte_1 domanda la pronuncia dell'inefficacia del precetto a lui notificato in data 30 giugno 2025 perché *Controparte_1* non vanta alcun diritto a procedere all'esecuzione forzata nei suoi confronti.

L'opposizione è infondata in quanto l'atto di precetto non reca l'intimazione di pagamento nei confronti di *Parte_1* quale debitore in proprio, ma solo come legale rappresentante della Play golf in Tuscany.

L'intimazione di pagamento è stata avanzata solo nei confronti della Play golf in Tuscany.

Parte_1 soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 91 cpc alla refusione delle spese di lite a favore di *Controparte_1*, spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* contro *Controparte_1*, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

respinge l'opposizione di *Parte_1* verso l'atto di precetto di euro 10.091,94 notificato a *Parte_1* in data 30 giugno 2025;

condanna *Parte_1* pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a [...] *CP_1* la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Il Giudice

dott. Massimiliano Magliacani